



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2725

Torino, 17/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) AMBITO 13.2/A NIZZA. (PROT. EDILIZIO N. 2018-14-024470). FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 16 dicembre 2013 veniva approvato l'Accordo di Programma in variante al Piano Regolatore Generale finalizzato al "Progetto per l'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari - Incubatore di Ricerca dell'Università di Torino- Aree ex Scalo Vallino di via Nizza", quale il primo tassello della più ampia riqualificazione delle aree dello Scalo Vallino.

Con deliberazione n. 81 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03118/009), veniva approvato il perimetro del "Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica", ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n.20 del 2009, riguardante le aree comprese tra corso Sommelier, via Nizza, via Argentero e la ferrovia, con contestuale avvio dell'iter procedurale di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/07/2015 (mecc. 2015 03099/009) veniva ratificata la Variante al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. relativa alle aree di cui sopra, variante che in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, era risultata esclusa con D.D. n. 307 del 15/12/2014 dalla successiva fase di Valutazione, con prescrizioni.

In data 28/11/2018, successivamente integrato in data 11/02/2019 e in data 12/12/2019, venivano presentati, da parte di Novacoop soc. Cooperativa, lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Z.U.T. 13.2/A Nizza e la proposta di PEC relativa ai Sub Ambiti B e D parte.

Il PEC prende atto delle determinazioni assunte con l'Accordo di Programma di cui sopra nell'Area D e prevede nella restante area la realizzazione di due volumi con destinazione ASPI (commercio), un edificio in continuità con l'edificio esistente all'angolo con Corso Sommelier, con destinazione d'uso residenza/residenza temporanea/ASPI. Per gli edifici esistenti, tutelati dalla Soprintendenza, che affacciano su Piazza Nizza i prevede il riutilizzo con destinazione ASPI, viene inoltre prevista

la realizzazione, di fronte all'area destinata al Centro di Biotecnologie Molecolari, di un polo sportivo da realizzarsi sulle aree private.

Il PEC prevede l'utilizzo complessivamente di una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) pari a 21.500 mq e il trasferimento di 3.388 mq di proprietà Sistemi Urbani nell'ambito 4.13/2 SPINA 3 - Oddone.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 6 marzo 2019 (nota n. 844 acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 2056 del 08 marzo 2019) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistrutturativa della fase di specificazione dei contenuti (scoping) del rapporto ambientale;
- in data 26 marzo 2019 (nota prot. 2602), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 3 aprile 2019. Durante la seduta venivano richieste integrazioni alla documentazione ambientale; le richieste venivano formalizzate con la nota dell'Autorità Competente prot. n. 3456 del 23 aprile 2019;
- in data 17 dicembre 2019 (nota prot. 4726, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 11256 del 20 dicembre 2019), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente la documentazione integrativa;
- la seconda seduta dell'OTC si svolgeva in data 24 gennaio 2020 (nota di convocazione n. 380 del 14/01/2020); durante la seduta la documentazione risultava completa e coerente con i principi generali di adeguatezza.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 (tramessa con nota prot. 706 del 05 marzo 2020 e acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. 2545 del 25 marzo 2020) il Dirigente del Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi Urbani prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di specificazione dei contenuti.

La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

- A Elenco Elaborati
- B 1 Relazione illustrativa ed economico-finanziaria
- B 2 Norme di attuazione
- B 3 Schema di Convenzione
- B 4 Elaborati Grafici

C PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- C 1 Relazione Illustrativa
- C 2 .1 Computo delle opere a scomputo
- C 2 .2 Computo delle opere non a scomputo
- C 3 Elaborati Grafici
- C 26 Valutazione impatto economico

D PEC - RELAZIONI SPECIALISTICHE

- D 1 Documento Tecnico Preliminare di Scoping
- D 2 Relazione agronomica
- D 3 Relazione Geologico – tecnica e allegato 1
- D 3 Relazione Geologico – Allegato 1
- D 3 Relazione Geologico – Allegato 3

- D 3 Relazione Geologico – Allegato 4
- D 4 Studio d'impatto sulla viabilità
- D 5 Relazione idrogeologica generale
- D 6 Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo
- D 7 Relazione Tecnica sulle tematiche energetico ambientali

PEC Lettera di consegna protocollata
STUDIO UNITARIO D'AMBITO

Richiamati:

- il comma 5 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i., *“Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione [...] direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.”*;
- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo i quali *“la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.”*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”*;

In data 19 marzo 2020 (Prot. 2642), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 26 marzo 2020 e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, Regione Piemonte Direzione Ambiente e Direzione Competitività, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Rete Ferroviaria Italiana, IREN S.p.A. ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con nota pervenuta in data 14 aprile 2020 (prot. n. 3025 – **Allegato n. 1**) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ha precisato quanto segue: *“Si chiede di conservare, come indicato nella relazione storico architettonica allegata al D.D.R. n. 618 del 08.10.2012, anche le cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell’insieme, l’ingresso originario dello Scalo Vallino. [...] perseguire, tra gli obiettivi, l’“integrazione paesaggistico-ambientale (...) degli altri insediamenti (...) terziari, commerciali (...) a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno)” e, più oltre alla lettera c), prefiggersi l’ “incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l’integrazione degli interventi nel contesto circostante” tenendo conto delle peculiarità dei singoli elementi presenti ed in particolare di quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del provvedimento sopra citato. Si raccomanda, pertanto, di armonizzare le nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l’aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.). [...] Per quanto riguarda le opere di scavo inerenti interventi di carattere pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione e di bonifica, si rammenta la necessità di espletare la procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, già a suo tempo effettuata, con esito negativo, per l’area del Centro di Biotecnologie Molecolari.*

Con nota prot. n. 1789 del 30/04/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3432 del 20/04/2020– **Allegato n. 2**), la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Verde trasmetteva il proprio contributo quale componente dell’Organo Tecnico Comunale, formulando le seguenti osservazioni *“sia indagata la compatibilità tra la messa a dimora dei soggetti arborei descritti negli elaborati specialistici ed i terreni afferenti il ripristino ambientale / capping derivanti dalle procedure di bonifica. Per valutare gli effetti di mitigazione del fenomeno isola di calore, sarà necessario predisporre e presentare uno studio dell’ombreggiamento e dell’irraggiamento solare esteso a tutto l’ambito, anche al fine di verificare la compatibilità della componente vegetale in relazione alla loro localizzazione ed esposizione”.*

Con nota prot. n. 64322 del 10/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6163 del 10/08/2020– **Allegato n. 3**) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo richiedendo che *“nel rapporto ambientale sia inserita la descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte effettuate durante il processo di elaborazione della Variante e di valutazione ambientale compresa la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull’ambiente (...) Il rilievo di traffico dello stato di fatto non può ritenersi rappresentativo dello stato di massimo carico della rete (...) l’assegnazione dei flussi indotti non può verosimilmente simulare i possibili impatti sul traffico dell’attuazione del piano. (...) manca una valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere (...) Lo studio dovrebbe essere infine integrato da un’opportuna valutazione modellistica degli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione.”*

Richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021).

Richiamata, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione contenuta all’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che stabilisce la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020 (proroga disposta dall’art. 37 del D.L. 23/2020 - comma 1).

Preso atto dell’assenza dei contributi di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Rete Ferroviaria Italiana, IREN S.p.A., il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art.

14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Dato atto che, sentita in merito, ASL Città di Torino ha confermato di essere impossibilitata a formulare un proprio contributo in tale fase del procedimento di VAS a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19, come peraltro già comunicato in occasione di altri procedimenti; pertanto, trascorso il termine previsto, il suo assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il Documento Tecnico Preliminare di Scoping;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di assumere per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del PEC AMBITO 13.2/A NIZZA (PROT. EDILIZIO N. 2018-14-024470) potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso, i contenuti del Rapporto Preliminare "Documento Tecnico Preliminare fase di scoping", e degli ulteriori elaborati tecnici urbanistici formalizzati con determinazione dirigenziale n. cron. 172 del 3 marzo 2020 ed inviati dalla Dirigente dell'Area Urbanistica al Servizio dell'Autorità competente alla VAS della Città,
2. di richiamare quanto già disposto dalla D.D. n. 307 del 15/12/2014 in merito ai profili ambientali da svilupparsi in fase esecutiva e alle prescrizioni per l'attuazione;

3. di richiedere inoltre che, in esito alla fase di consultazione conclusa, il Rapporto Ambientale, redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21- 892 e s.m.i., assuma i contributi formulati dall'Organo Tecnico Comunale e dai soggetti con competenza in materia ambientale, così come formulati nel quadro della consultazione svolta, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegati n. 1 – 2 – 3), ed in particolare:
- a. consumo di suolo: quantificazione, nei diversi scenari alternativi, delle quote di suolo consumato o recuperato in applicazione dei criteri metodologici individuati nella Delibera n. mecc. 2019 06078/126 del 10 dicembre 2019 e relativo allegato tecnico, e valutazione delle eventuali mitigazioni e compensazioni;
 - b. qualità ambientale e bonifiche: coordinamento e definizione di indirizzi per progetto di bonifica e MISE, sulla scorta delle destinazioni previste da PEC, con particolare riguardo agli spazi a destinazione verde/residenziale;
 - c. verde urbano: verifica della compatibilità tra la messa a dimora dei soggetti arborei ed i terreni afferenti il ripristino ambientale/capping derivanti dalle procedure di bonifica;
 - d. permeabilità e gestione delle acque: rispetto del principio di invarianza idraulica, attraverso l'applicazione di sistemi di gestione delle acque meteoriche (raccolta, infiltrazione, dispersione), di drenaggio urbano sostenibile e delle eventuali soluzioni NBS proposti mediante il predimensionamento delle singole opere con approcci, modelli e criteri riconosciuti. Gli schemi e le soluzioni assunte per la regimazione delle acque meteoriche dovranno tener conto degli obiettivi e degli scenari ipotizzati per gli interventi di bonifica e MISE;
 - e. traffico e viabilità: estensione dell'area di studio facendola coincidere con l'ambito territoriale di riferimento del RA, conformando il rilievo dello stato di fatto alle specifiche di cui all'art.26, comma 3ter, lettera c), della D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, o ricorrendo a rilievi effettuati sull'intero arco della giornata in un numero significativo di giorni feriali, prefestivi e festivi. Stima del traffico indotto con il criterio sintetico di stima della capacità insediativa residenziale ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i., in quanto più realistico e cautelativo. Valutazione degli eventuali impatti su traffico/viabilità e matrici connesse durante le fasi di cantiere. Lo studio dovrebbe essere infine integrato da un'opportuna valutazione modellistica degli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione;
 - f. acustica ambientale: redazione della valutazione previsionale di Impatto Acustico ai sensi della DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e della Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762, ai sensi degli art, 23 e 24 del Regolamento Acustico n. 380, tenuto anche conto del traffico indotto, coordinate con quanto previsto dall'art. 12 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento di cui all'art. 5 comma 3 delle medesime NTA; dovrà essere in particolare dimostrata l'esclusione dell'esposizione di ricettori soggetti a valutazione di clima acustico a livelli superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica e dai decreti sulle limiti di rumorosità delle infrastrutture dei trasporti, sviluppando a livello di studio di fattibilità delle soluzioni di mitigazione e verificandone la fattibilità edilizia anche sotto il profilo igienico-sanitario;
 - g. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: individuazione delle soluzioni per la progettazione dello spazio pubblico che tengano in considerazione i rischi climatici ed in particolare: piogge intense, isole di calore;
 - h. ombreggiamento: redazione di uno studio dell'ombreggiamento e dell'irraggiamento solare esteso a tutto l'ambito, anche al fine di verificare la compatibilità della componente vegetale in relazione alla loro localizzazione ed esposizione;
 - i. beni architettonici, paesaggistici e archeologici: redazione degli adeguamenti progettuali finalizzati alla conservazione delle cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell'insieme, l'ingresso originario dello Scalo Vallino. Perseguimento, tra gli

obiettivi, dell'integrazione paesaggistico-ambientale degli altri insediamenti terziari, commerciali a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)" e, più oltre alla lettera c), prefiggendosi l' "incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante" tenendo conto delle peculiarità dei singoli elementi presenti ed in particolare di quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del provvedimento sopra citato. Armonizzazione delle nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l'aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.). Per quanto riguarda le opere di scavo inerenti interventi di carattere pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione e di bonifica, si rammenta la necessità di espletare la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, già a suo tempo effettuata, con esito negativo, per l'area del Centro di Biotecnologie Molecolari;

- j. impostazione delle alternative nel Rapporto Ambientale e pubblicità: sviluppo di un'analisi multicriteria sotto il profilo della sostenibilità ambientale delle alternative che, evidenziando gli effetti ambientali delle stesse, porti a definire l'alternativa che li minimizzi per quanto riguarda il traffico indotto e che sia compatibile, considerate le caratteristiche dell'area, dal punto di vista acustico e delle caratteristiche del suolo che dovrà essere bonificato o operando una messa in sicurezza permanente e che quindi condizioneranno le scelte progettuali limitando la permeabilità e alcuni utilizzi, quali ad esempio il verde in piena terra. Previsione nel rapporto ambientale della descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte effettuate durante il processo di elaborazione del Piano e di valutazione ambientale compresa la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull'ambiente. Il Rapporto Ambientale non deve limitarsi ad esporre i contenuti del P.E.C. ed a descrivere la situazione ambientale del territorio su cui esso insiste ma deve anche descrivere il processo di "costruzione" del Piano basato sull'integrazione ambientale. Il Rapporto Ambientale costituisce anche il documento centrale del processo di partecipazione del pubblico, pertanto occorre individuare e descrivere le modalità con cui si promuove e permette tale partecipazione;
- k. rapporti con le procedure di VIA: ricognizione, corredata dalla rappresentazione grafica dei relativi dati dimensionali, delle differenti tipologie di intervento riconducibili alle categorie progettuali soggette alle disposizioni in materia di VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dai criteri per la riduzione delle soglie introdotti con il D.M. 52 del 30/03/2015 e dei conseguenti indirizzi applicativi individuati dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2015, n. 3/AMB. Qualora siano individuabili progetti di opere e di interventi da sottoporre alla fase di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D.Lgs 152/2006 da approvarsi contestualmente al Piano, è da prevedersi il coordinamento delle procedure, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs 152/2006;
- l. approfondimento circa il sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria previsti, al fine del raggiungimento di prestazioni ambientali migliorative in termini di efficienza energetica ed emissioni equivalenti di CO2 rispetto al teleriscaldamento, o in alternativa, progetto di fattibilità per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento;
- m. individuazione, per la gestione dei cantieri, delle necessarie azioni per la riduzione delle emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, il contenimento delle emissioni di polveri e la mitigazione della dispersione delle stesse, nonché tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;
- n. individuazione e quantificazione delle compensazioni ambientali relative agli impatti residui, nonché stima del loro valore, al fine di prevedere apposite garanzie fidejussorie;

Il Rapporto Ambientale si dovrà dare riscontro, in forma sintetica, anche con l'utilizzo di una lista di controllo, di come siano stati recepiti i singoli contributi espressi dai soggetti coinvolti nell'ambito della presente fase di consultazione preliminare nonché nella precedente procedura di

valutazione, con puntuale rimando alle specifiche sezioni del Rapporto stesso in cui tale contributi risultano sviluppati.

4. di richiedere in particolare, in esito alla fase di consultazione conclusa, che il Piano di Monitoraggio, sia redatto prevedendo:
 - a. indicatori e obiettivi di sostenibilità e miglioramento ambientale quantitativi, anche attraverso l'azione di protocolli riconosciuti di sostenibilità ambientale a scala di quartiere o urbana, e in primis ITACA a scala urbana;
 - b. indicatori di analisi del traffico che permettano di monitorarne l'efficacia delle soluzioni progettuali e gestionali proposte;
 - c. campagne di misura in merito agli inquinanti ambientali (e in particolare la qualità dell'aria, il clima acustico e l'impatto acustico);
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Allegati:

Allegato n. 1: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 2: Parere della Città di Torino - Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile. Area Verde

Allegato n. 3: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Struttura Semplice "Attività di Produzione"

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino